PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E ASSUNZIONE IN GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELL'AZIENDA MEDESIMA DI SERVIZI APPALTATI

Art. 15

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348, per "personale di altri impianti" deve intendersi anche:

a) il personale addetto alla condotta e alla scorta dei treni che trovasi fuori residenza, con intervallo nel turno di servizio anche superiore a 2 ore;

b) il personale che, prestando servizio in localita' diversa da quella ove ha il proprio domicilio, deve effettuare due turni di lavoro nella stessa giornata con intervallo fra l'uno e l'altro anche superiore a 2 ore. Il personale di cui ai precedenti punti a) e b) puo' essere ammesso ad usufruire delle mense aziendali nelle localita' ove queste sussistono e durante l'orario di apertura delle stesse stabilito in relazione alle necessita' dell'impianto in funzione del quale tali mense vengono istituito.

Versione in vigore dal 29 giugno 1975, non più in vigore dal 28 ottobre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati
Estremi	Legge 6 giugno 1975, n. 197
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-relativi-al-personale-dipendente-dall-azienda-autonoma-1975/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it